



Bruxelles, 1.2.2023  
COM(2023) 44 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio,  
del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e  
imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di  
procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo**

## 1. INTRODUZIONE

Il diritto al patrocinio a spese dello Stato è sancito dall'articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>1</sup> e dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo<sup>2</sup> (la "direttiva") mira a rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali stabilendo norme minime comuni sul diritto al patrocinio a spese dello Stato.

La direttiva è il sesto strumento adottato ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)<sup>3</sup>, che fornisce la base giuridica per l'adozione di norme minime comuni sui "diritti della persona nella procedura penale". La direttiva si applica in 25 Stati membri<sup>4</sup>.

L'Unione europea ha adottato altre cinque direttive in questo ambito:

- la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione<sup>5</sup>;
- la direttiva sul diritto all'informazione<sup>6</sup>;
- la direttiva sul diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare con terzi al momento della privazione della libertà personale<sup>7</sup>;
- la direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali<sup>8</sup>; e
- la direttiva sulle garanzie procedurali per i minori<sup>9</sup>.

Tali direttive alimentano la fiducia reciproca e, in tal modo, contribuiscono a rafforzare il principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e di altre decisioni giudiziarie.

La Commissione europea ha già pubblicato relazioni sull'attuazione delle prime quattro direttive<sup>10</sup>. L'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva prevede analogamente che la

---

<sup>1</sup> GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

<sup>2</sup> GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1; versione rettificata: GU L 91 del 5.4.2017, pag. 40.

<sup>3</sup> GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47.

<sup>4</sup> A norma, rispettivamente, del protocollo n. 21 e del protocollo n. 22, l'Irlanda e la Danimarca non sono vincolate dalla direttiva. Pertanto non sono considerate in questa valutazione.

<sup>5</sup> Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

<sup>6</sup> Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

<sup>7</sup> Direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

<sup>8</sup> Direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

<sup>9</sup> Direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).



membri hanno ritenuto che le loro misure esistenti fossero già ampiamente in linea con i requisiti della direttiva e non hanno pertanto adottato misure di recepimento specifiche.

Talvolta la mancanza di disposizioni di recepimento specifiche è compensata, almeno in parte, da misure di attuazione pratica e dalla giurisprudenza, ma ciò non avviene sempre. Ne consegue che in diversi Stati membri (22) le disposizioni nazionali risultano insufficienti per rispettare pienamente alcune disposizioni chiave della direttiva. Ciò vale in particolare nel caso in cui l'ambito di applicazione delle misure nazionali è più limitato rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2 della direttiva (11 Stati membri sono interessati).

La valutazione di conformità ha evidenziato inoltre altre carenze in 22 Stati membri, in particolare in relazione all'obbligo di concedere il patrocinio a spese dello Stato senza indebito ritardo e al più tardi prima dell'interrogatorio o dell'esecuzione di atti investigativi o di raccolta di prove.

Il mancato rispetto di tutte le disposizioni della direttiva influisce negativamente sull'efficacia dei diritti sanciti dalla stessa. La Commissione adotterà ogni misura opportuna per porre rimedio a tutte le carenze identificate, incluso l'avvio di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

### **3. PUNTI SPECIFICI DI VALUTAZIONE**

#### **3.1. Ambito di applicazione (articolo 2)**

L'articolo 2, paragrafo 1, stabilisce l'ambito di applicazione dei requisiti della direttiva. La direttiva si applica agli indagati e agli imputati in procedimenti penali che hanno il diritto di avvalersi di un difensore in virtù della direttiva 2013/48/UE e che sono:

- (a) privati della libertà personale;
- (b) tenuti a essere assistiti da un difensore conformemente al diritto dell'Unione o nazionale; ovvero
- (c) tenuti a partecipare, o aventi facoltà di partecipare, a un atto investigativo o di raccolta di prove, compresi come minimo i seguenti:
  - (i) ricognizioni di persone;
  - (ii) confronti;
  - (iii) ricostruzioni della scena di un crimine.

In molti Stati membri (14) le misure nazionali attuative dei diritti sanciti dalla direttiva sono in linea con quest'ultima, anche se potrebbero non recepire espressamente l'articolo 2, paragrafo 1. Tuttavia, sono stati rilevati problemi di conformità nelle leggi nazionali di 11 Stati membri. I problemi di conformità relativi al recepimento dell'articolo 2, paragrafo 1, sono particolarmente gravi in quanto spesso incidono anche sull'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali che attuano diritti specifici ai sensi della direttiva. Ciò avviene in particolare quando gli indagati, così come intesi dalla direttiva, non sono riconosciuti come tali a livello nazionale, laddove il patrocinio a spese dello Stato è ammissibile solo dopo la

formulazione di accuse formali, o laddove le leggi nazionali non contemplano tutte le forme di privazione della libertà per cui dovrebbe essere concesso il patrocinio a spese dello Stato.

L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva stabilisce che i diritti sanciti dalla stessa si applicano alle persone ricercate che hanno il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE al momento del loro arresto nello Stato membro di esecuzione. In 12 Stati membri sono stati rilevati problemi di conformità relativi al mancato recepimento del requisito relativo "al momento dell'arresto".

Di tutti gli Stati membri, 7 si sono avvalsi della facoltà di escludere i reati minori dall'ambito di applicazione delle misure di recepimento (articolo 2, paragrafo 4, della direttiva). Sebbene la legge nazionale della maggior parte degli Stati membri (5) che si è avvalsa di tale facoltà rispetti i limiti stabiliti dalla direttiva, quella di 2 Stati membri non sembra essere del tutto conforme.

### **3.2. Definizione (articolo 3)**

L'articolo 3 della direttiva definisce il patrocinio a spese dello Stato ai fini della stessa come il finanziamento da parte di uno Stato membro dell'assistenza di un difensore che consenta l'esercizio del diritto di avvalersi di un difensore. Il considerando 8 della direttiva stabilisce che il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe coprire i costi della difesa per l'indagato, l'imputato e la persona ricercata e che, nel concedere il patrocinio a spese dello Stato, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter richiedere all'indagato, all'imputato o alla persona ricercata di sostenere parte di tali costi, in base alle risorse finanziarie di cui dispongono.

Al di là di quanto indicato al considerando 8, la questione del recupero delle spese di patrocinio, sebbene pertinente, non è affrontata direttamente dalla direttiva. Tuttavia, in alcuni casi, le disposizioni nazionali sul recupero dei costi possono avere un impatto sulla valutazione dei requisiti specifici della direttiva per quanto riguarda il momento in cui viene assunta la decisione sul patrocinio a spese dello Stato, o per quanto riguarda la certezza del diritto.

19 Stati membri consentono il recupero dei costi in una o più circostanze specifiche:

- 12 Stati membri in caso di condanna, tenendo in debita considerazione la situazione finanziaria e/o familiare della persona o anche a prescindere da tale situazione, o quando il procedimento penale si conclude per circostanze che non scagionano la persona, come la scadenza della prescrizione o l'amnistia;
- 8 Stati membri nel caso in cui risulti che la persona non aveva diritto al patrocinio a spese dello Stato, ha fornito false dichiarazioni, non ha collaborato o ha abusato del patrocinio a spese dello Stato, o non ha comunicato alle autorità che i motivi per la concessione del patrocinio a spese dello Stato non erano più applicabili, o nel caso in cui le spese di patrocinio sono state sostenute per negligenza; e
- 4 Stati membri nel caso in cui la situazione finanziaria del beneficiario del patrocinio a spese dello Stato è migliorata.

### **3.3. Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali (articolo 4)**

L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva impone agli Stati membri di assicurare che gli indagati o imputati privi di risorse sufficienti a coprire l'assistenza di un difensore (valutazione delle risorse) godano del diritto al patrocinio a spese dello Stato nel caso quando sia necessario nell'interesse della giustizia (valutazione del merito). Ciò consente agli Stati membri di disporre di un certo margine di discrezionalità. In linea di principio, questi possono mantenere la struttura dei loro diversi sistemi di patrocinio a spese dello Stato, purché l'applicazione delle norme nazionali pertinenti non limiti o deroghi ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo (considerando 17, ultima frase, della direttiva).

Il relativo considerando 18 della direttiva recita come segue: "Gli Stati membri dovrebbero stabilire modalità pratiche riguardanti la concessione del patrocinio a spese dello Stato. Tali modalità potrebbero prevedere che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia concessa a seguito di una richiesta da parte di un indagato, un imputato o una persona ricercata. Tenendo conto delle esigenze specifiche delle persone vulnerabili, una tale richiesta non dovrebbe tuttavia costituire una condizione essenziale per la concessione del patrocinio a spese dello Stato."

Si è constatato che 3 Stati membri richiedono la presentazione di una richiesta formale di patrocinio a spese dello Stato e non prevedono alcuna possibilità di concedere il patrocinio a spese dello Stato *ex officio*. Pertanto, l'obbligo di presentare una richiesta formale in tali Stati membri può avere l'effetto di una condizione essenziale per la concessione del patrocinio a spese dello Stato ai sensi del considerando 18 della direttiva. Tuttavia, in uno di tali Stati membri, questo aspetto è attenuato dal fatto che la legge nazionale garantisce che le autorità penali informino l'interessato del suo diritto al patrocinio a spese dello Stato e dal fatto che l'ordine nazionale degli avvocati può anticipare i costi e gli onorari finché non venga assunta una decisione formale.

5 Stati membri applicano solo una valutazione delle risorse e 3 Stati membri esclusivamente una valutazione del merito, mentre 16 Stati membri applicano sia una valutazione delle risorse che una valutazione del merito. Uno Stato membro non ha esercitato la facoltà di sottoporre il diritto al patrocinio a spese dello Stato alla valutazione delle risorse o del merito. Di conseguenza, il diritto al patrocinio a spese dello Stato è incondizionato e lo Stato membro non ha recepito l'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, in quanto non applicabile nel contesto nazionale.

In 19 degli Stati membri che applicano una valutazione delle risorse, la legge sembra essere conforme all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, che impone a tali Stati membri di considerare tutti i fattori pertinenti e oggettivi, quali il reddito, il patrimonio e la situazione familiare dell'interessato, nonché il costo dell'assistenza di un difensore e il livello di vita in tale Stato membro per determinare se, in funzione dei criteri applicabili in tale Stato membro, gli indagati o imputati sono privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell'assistenza di un difensore. Gli Stati membri che applicano una valutazione delle risorse fanno ricorso a vari

criteri per determinare l'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato. Tra tutti gli Stati membri, 9 si basano su clausole generali, ad esempio riferimenti generali alla situazione socioeconomica o finanziaria del richiedente, consentendo così una maggiore flessibilità. Invece, 12 Stati membri hanno stabilito disposizioni più dettagliate che determinano criteri specifici e/o una soglia fissa. Solo in 2 Stati membri che applicano una valutazione delle risorse, le misure nazionali non sono del tutto conformi all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva. In uno di questi ciò è dovuto al presupposto secondo cui alcune categorie di indagati e imputati hanno redditi superiori alla soglia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tale presupposto esclude altresì la possibilità di ottenere il patrocinio a spese dello Stato in procedimenti futuri, indipendentemente dalla natura di tali procedimenti e dallo status procedurale dell'interessato. Negli altri Stati membri, la mancata conformità all'articolo 4, paragrafo 3, è dovuta all'assenza di criteri specifici atti a valutare la situazione finanziaria della persona interessata, unitamente al fatto che la valutazione delle risorse viene applicata solo al termine del procedimento, al momento della decisione in merito al potenziale recupero dei costi.

La prima frase dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva impone agli Stati membri che applicano una valutazione del merito di tenere conto della gravità del reato, della complessità del caso e della severità della sanzione in questione, per determinare se la concessione del patrocinio a spese dello Stato sia necessaria nell'interesse della giustizia. Di tutti gli Stati membri che applicano una valutazione del merito, 7 hanno stabilito criteri specifici per tali valutazioni in senso stretto. La grande maggioranza (18) degli Stati membri che svolgono una valutazione del merito dispone di sistemi di difesa obbligatoria equivalenti a una valutazione del merito, come indicato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (cfr. sezione 3.1 della presente relazione). Le leggi nazionali di 5 Stati membri contengono anche riferimenti generali all'interesse della giustizia, ma solo uno Stato membro che applica la valutazione del merito si basa unicamente su tale riferimento generale. In tale Stato membro, l'organo giurisdizionale applica il criterio dell'"interesse della giustizia" in modo discrezionale, a seconda delle circostanze del caso di specie. Tuttavia, nella realtà, qualora gli indagati o gli imputati soddisfino i requisiti della valutazione delle risorse, l'organo giurisdizionale, in base alle relazioni dei portatori di interessi, considererà automaticamente che la concessione del patrocinio a spese dello Stato è nell'interesse della giustizia e, pertanto, riterrà soddisfatti anche i criteri della valutazione del merito.

La seconda frase dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva elenca le situazioni in cui i requisiti della valutazione del merito devono essere considerati soddisfatti, vale a dire:

- (a) quando l'indagato o l'imputato è condotto dinanzi a un giudice o tribunale competente a decidere in merito alla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva; e
- (b) durante la detenzione.

In 11 Stati membri che applicano una valutazione del merito, sono stati individuati problemi di conformità relativi principalmente alla lettera a) di cui sopra. Tali problemi riguardano perlopiù i casi in cui la decisione sulla custodia cautelare viene presa quando una persona non è (ancora) stata privata della libertà. Tuttavia, sono stati individuati problemi di conformità anche nei casi in cui una persona era già stata sottoposta a fermo dalla polizia.

L'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva impone agli Stati membri di assicurare che il patrocinio a spese dello Stato sia concesso senza indebito ritardo e, al più tardi, prima che sia svolto l'interrogatorio dell'interessato da parte della polizia, di un'altra autorità di contrasto o di un'autorità giudiziaria, oppure prima che siano svolti gli atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva. In tale contesto, si osserva che 14 Stati membri prevedono l'ammissione provvisoria o d'urgenza al patrocinio a spese dello Stato. Ciononostante, in 22 Stati membri sono stati individuati problemi di conformità in riferimento all'articolo 4, paragrafo 5. In molti di questi Stati membri (17), la possibilità di avvalersi di un difensore può essere concessa tempestivamente (applicando la direttiva 2013/48/UE), ma il diritto al patrocinio a spese dello Stato (provvisorio) di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva non è chiaramente previsto. Tali problemi di conformità sono legati al non corretto recepimento dell'ambito di applicazione della direttiva e alla tempistica con cui è concesso il patrocinio a spese dello Stato, sia in linea generale che in casi specifici. Inoltre, sono stati individuati problemi di conformità nei casi in cui la presentazione di una richiesta formale sia stabilita come condizione essenziale per la concessione del patrocinio a spese dello Stato.

### **3.4. Patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (articolo 5)**

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva impone agli Stati membri che eseguono un mandato d'arresto europeo di assicurare che la persona ricercata in forza di un mandato d'arresto europeo goda del diritto al patrocinio a spese dello Stato al momento dell'arresto in quello Stato membro fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva.

Di tutti gli Stati membri, 5 hanno espressamente recepito il diritto al patrocinio a spese dello Stato per le persone ricercate in forza di un mandato d'arresto europeo, stabilendo disposizioni specifiche e autonome. Invece, la legislazione della grande maggioranza (20) degli Stati membri si basa su riferimenti incrociati a disposizioni generali in merito al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali.

Per 15 Stati membri sono stati rilevati problemi di conformità in riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva che derivano principalmente dal mancato recepimento del requisito relativo al "momento dell'arresto", come già citato in relazione all'articolo 2, paragrafo 2 (cfr. sezione 3.1 della presente relazione). Altri problemi di conformità riscontrati in 6 Stati membri sono legati a norme nazionali che subordinano la concessione del patrocinio a spese dello Stato a una richiesta formale, o al non corretto recepimento dei termini per l'adozione di una decisione sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato, cosicché in realtà, sebbene in linea di principio possa sussistere un diritto al patrocinio a spese dello Stato al momento dell'arresto, ciò non è garantito fino all'adozione di una decisione.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lo Stato membro che emette un mandato d'arresto europeo deve assicurare che la persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che esercita il diritto



di nominare un difensore sul territorio di quello Stato membro affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione, in virtù dell'articolo 10, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/48/UE, abbia il diritto al patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di emissione nell'ambito di tale procedimento nello Stato membro di esecuzione. In 12 Stati membri la legislazione nazionale non è del tutto conforme all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, principalmente a causa dell'assenza di disposizioni specifiche che attuino i requisiti della direttiva o di chiari riferimenti incrociati che estendano l'applicazione delle disposizioni sui procedimenti penali o sul patrocinio a spese dello Stato ai procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva stabilisce che il diritto al patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, può essere subordinato a una valutazione delle risorse a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, che si applica *mutatis mutandis*. Tale disposizione non prevede però la possibilità di una valutazione del merito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva. Più della metà (15) degli Stati membri ha scelto di applicare una valutazione delle risorse secondo l'articolo 5, paragrafo 3. Tuttavia, i problemi di conformità rilevati in 4 Stati membri derivano da: i) l'applicazione di una valutazione del merito in aggiunta a una valutazione delle risorse; ii) la mancanza di chiarezza sul fatto che si applichi solamente una valutazione delle risorse; iii) o carenze nel recepimento dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva che incidono anche sulla conformità della legislazione nazionale all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (cfr. sezione 3.3 della presente relazione).

### **3.5. Decisioni sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato (articolo 6)**

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva prevede che le decisioni sulla concessione o meno del patrocinio a spese dello Stato e sull'assegnazione dei difensori siano adottate senza indebito ritardo da un'autorità competente. Gli Stati membri devono inoltre adottare le misure atte ad assicurare che l'autorità competente adotti le proprie decisioni con diligenza, nel rispetto dei diritti della difesa.

Il considerando 24 della direttiva precisa che l'autorità competente dovrebbe essere un'autorità indipendente competente per le decisioni in materia di concessione del patrocinio a spese dello Stato oppure un organo giurisdizionale, anche monocratico. In situazioni di urgenza, dovrebbe tuttavia essere anche possibile coinvolgere temporaneamente la polizia e il pubblico ministero, nella misura in cui ciò sia necessario per la concessione tempestiva del patrocinio a spese dello Stato.

Nella maggior parte (23) degli Stati membri, le decisioni sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato sono adottate da un organo giurisdizionale e/o da uffici competenti per il patrocinio a spese dello Stato. I singoli difensori d'ufficio sono solitamente assegnati in collaborazione con le associazioni nazionali degli avvocati (solitamente l'ordine forense). I difensori vengono assegnati sulla base di elenchi o registri elettronici di difensori d'ufficio forniti o gestiti da associazioni di avvocati o assegnati da tali associazioni ai singoli casi. In 2 Stati membri il patrocinio a spese dello Stato è interamente gestito dagli ordini nazionali

degli avvocati e dai loro membri. Invece, in 4 Stati membri gli ordini degli avvocati non sono direttamente coinvolti.

In 6 Stati membri, anche la polizia e i pubblici ministeri possono essere coinvolti nella decisione sul patrocinio a spese dello Stato: i) in tipologie o fasi specifiche di procedimenti; ii) in circostanze specifiche, quali la privazione della libertà personale di un indagato o imputato; iii) quando si applica la difesa obbligatoria; o iv) in relazione a determinati tipi di patrocinio a spese dello Stato.

In oltre la metà (15) degli Stati membri sono stati rilevati problemi relativi al recepimento dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva. Tali problemi sono legati principalmente alla tempistica con cui viene presa la decisione sul patrocinio a spese dello Stato (problemi relativi al recepimento dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva, che hanno un impatto anche sul recepimento dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva) e/o all'obbligo per un'autorità competente di adottare la decisione.

In 5 Stati membri sono stati individuati problemi di conformità all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, che stabilisce che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate siano informati per iscritto se la loro richiesta di patrocinio a spese dello Stato è respinta integralmente o in parte.

### **3.6. Qualità dei servizi di patrocinio a spese dello Stato e formazione (articolo 7)**

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva impone agli Stati membri di adottare misure necessarie, anche per quanto riguarda il finanziamento, al fine di assicurare che:

- (a) esista un sistema di patrocinio a spese dello Stato efficace e di qualità adeguata; e
- (b) i servizi di patrocinio a spese dello Stato siano di qualità adeguata a salvaguardare l'equità del procedimento, nel dovuto rispetto dell'indipendenza della professione forense.

Tale requisito della direttiva è anche una questione di attuazione pratica che può non richiedere sempre il recepimento attraverso l'adozione di misure legislative, nel caso in cui esista un quadro giuridico appropriato. Tuttavia, in 3 Stati membri non è stato possibile individuare nel diritto nazionale norme specifiche che attuino l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva. Sono stati riscontrati problemi anche in 11 Stati membri che hanno adottato misure specifiche in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva. Tali problemi sono dovuti principalmente a un finanziamento insufficiente del sistema di patrocinio a spese dello Stato, al livello più basso degli onorari dei difensori d'ufficio o all'inadeguatezza dei sistemi di selezione degli stessi, che possono avere ripercussioni negative sulla qualità del patrocinio a spese dello Stato. Anche i sistemi speciali di accreditamento o selezione dei difensori d'ufficio istituiti in 4 Stati membri non sono necessariamente di per sé sufficienti a garantire la qualità dei servizi di patrocinio a spese dello Stato.

La maggior parte degli Stati membri non ha recepito specificamente le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2 (23 Stati membri) e 3 (18 Stati membri) della direttiva relative alla

formazione del personale coinvolto nel processo decisionale relativo al patrocinio a spese dello Stato e ai difensori. Nella maggior parte dei casi è stato possibile individuare solo misure di natura generale in merito. Come indicato in precedenza, non sono necessariamente richieste misure di recepimento specifiche per questi paragrafi e la loro attuazione potrebbe essere garantita nella pratica.

L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva impone agli Stati membri di assicurare che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate abbiano il diritto, su loro richiesta, di far sostituire il difensore che fornisce loro servizi di patrocinio a spese dello Stato ove le specifiche circostanze lo giustifichino. Sono stati individuati problemi di conformità in 11 Stati membri. In 5 di tali Stati non è stato possibile individuare misure di recepimento esplicite, ma le disposizioni sulla libera scelta del difensore, sul rapporto tra clienti e difensori e sulla condotta professionale ed etica dei difensori potrebbero essere di una certa rilevanza. In 6 Stati membri i problemi di conformità individuati sono legati alla portata più limitata delle disposizioni nazionali o alla mancanza di chiarezza giuridica.

### **3.7. Mezzi di ricorso (articolo 8)**

L'articolo 8 della direttiva impone agli Stati membri di garantire che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla direttiva.

Di tutti gli Stati membri, 11 prevedono mezzi di ricorso specifici per le violazioni del diritto al patrocinio a spese dello Stato, mentre 14 Stati membri si avvalgono esclusivamente di mezzi di ricorso generali per le violazioni di diritti procedurali. Negli Stati membri che dispongono di mezzi di ricorso specifici sono disponibili anche mezzi di ricorso generali per le violazioni di diritti della difesa.

### **3.8. Persone vulnerabili (articolo 9)**

Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva gli Stati membri devono garantire che, nell'attuazione della direttiva, si tenga conto delle particolari esigenze di indagati, imputati e persone ricercate vulnerabili.

Oltre che delle esigenze dei minori, in molti (18) Stati membri si tiene conto di altre vulnerabilità specifiche, che di norma comportano l'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato. Ciò riguarda spesso persone con incapacità/disabilità fisiche o mentali, persone rispetto alle quali esistono dubbi sulla loro capacità di difendersi o persone con esigenze particolari. Si dovrebbe tenere conto, ad esempio, anche della condizione di richiedente asilo, sfollato, minore non accompagnato, straniero o persona che non parla o non capisce la lingua dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

## 4. CONCLUSIONI

L'obiettivo della direttiva era migliorare l'applicazione effettiva del diritto al patrocinio a spese dello Stato per gli indagati e gli imputati in procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Nel complesso, la direttiva ha fornito un valore aggiunto all'UE innalzando il livello di protezione delle persone coinvolte in procedimenti penali.

Tuttavia la presente relazione evidenzia ancora alcune difficoltà nell'attuazione di disposizioni importanti della direttiva. In particolare, in riferimento alle misure nazionali che non coprono l'ambito di applicazione della direttiva (articolo 2 della direttiva) e alle carenze relative alla tempestività della concessione del patrocinio a spese dello Stato (articolo 4, paragrafo 5, articolo 5, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 1, della direttiva).

La Commissione continuerà a valutare l'osservanza della direttiva da parte degli Stati membri e adotterà tutte le misure opportune per garantire la conformità alle disposizioni della direttiva in tutta l'Unione europea.